

## Promemoria

### ISTITUZIONE DEL LIBRETTO DI IMPIANTO PER FRIGORIFERI, CONDIZIONATORI, POMPE DI CALORE

<b>CHI RIGUARDA:</b>	<b>Chi utilizza apparecchiature di refrigerazione e/o di condizionamento d'aria e/o pompe di calore</b> di cui al Reg. CE n° 2037/2000 contenenti sostanze controllate (sostanze lesive dell'ozono atmosferico) in <b>quantità superiore ai 3 kg.</b>
<b>COSA RIGUARDA:</b>	<b>L'istituzione di un libretto di impianto</b> sul quale registrare le operazioni di recupero e di riciclo delle sostanze controllate.
<b>SCADENZA:</b>	<b>Già in vigore</b>
<b>RIFERIMENTI:</b>	DPR 15/02/2006, n°147 (testo disponibile su richiesta)

Riteniamo utile ricordare alle **Imprese che utilizzano apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore** che il DPR 15/02/2006, n°147 prevede che:

- ⇒ **il gestore dell'impianto deve custodire un libretto di impianto** in cui devono essere registrate le operazioni di recupero e di riciclo delle sostanze controllate contenute nel circuito frigorifero di impianti e apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore **in quantità superiore ai 3 kg;**
- ⇒ le operazioni di recupero e di riciclo siano effettuate con dispositivi conformi alle caratteristiche e nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla norma **ISO 11650;**
- ⇒ le apparecchiature e gli impianti contenenti sostanze controllate in quantità superiore ai 3 kg devono essere **sottoposte a controllo della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione** da registrarsi nel libretto di impianto con le seguenti cadenze:
  - **annuale:** per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate comprese **tra i 3 e i 100 kg;**
  - **semestrale:** per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate **superiore ai 100 kg.**
- ⇒ qualora nel corso del controllo periodico venga **individuato un indizio di fuga**, si dovrà procedere alla ricerca della fuga con apparecchiatura specifica;
- ⇒ qualora **si rilevi una perdita** che richieda una ricarica superiore al 10% del contenuto totale del circuito frigorifero, l'impianto o l'apparecchiatura deve essere **riparato entro 30 giorni** dalla verifica e può essere messo in funzione solo dopo che la perdita sia stata riparata;

**Per qualsiasi ulteriore informazione, o per richiedere il testo completo dei provvedimenti citati,**

**VAI ALLA PAGINA [CONTATTI](#)**

**oppure SCRIVI all'indirizzo [ma.faina@startrash.it](mailto:ma.faina@startrash.it)**